REGOLAMENTO (CEE) N. 1619/81 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1981

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3002/76 che fissa le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3002/76 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2828/79 (4), prevede che nel settore vitivinicolo il beneficio delle restituzioni all'esportazione è subordinato alla presentazione di un certo numero di prove ; che tali prove devono essere fornite anche nel caso delle consegne per l'approvvigionamento delle imbarcazioni e degli aeromobili che hanno diritto alle restituzioni ; che però, per il fatto che si può difficilmente conoscere in anticipo la data di consegna, non è sempre possibile ottenere tempestivamente la documentazione richiesta, segnatamente per gli Stati membri non produttori ; che la presentazione delle suddette prove rischia pertanto di costituire un onere sproporzionato, rispetto alle piccole quantità di vino da tavola che normalmente sono oggetto di tali consegne particolari, per gli operatori che non ricorrono alla procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 (6), o del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (7) ; che, per queste piccole quantità, può bastare, per soddisfare alle esigenze di controllo, il riferimento al documento d'accompagnamento ; che è pertanto opportuno modificare in tal senso l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/76 ;

considerando che, in occasione di tale modifica, è opportuno adattare il riferimento che figura all'articolo 1 bis, per tener conto dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2730/79 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3002/76 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 1 bis è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 1 bis*

Se si prescinde dalle consegne per le destinazioni particolari di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, il beneficio delle restituzioni è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti sono stati esportati scortati da un titolo di esportazione »

2. All'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma, lettera c), non si applicano alle consegne di vino da tavola di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2730/79, per le quali non è applicata la procedura di cui all'articolo 26 del suddetto regolamento o di cui al regolamento (CEE) n. 565/80. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981.

Esso si applica alle consegne per le quali le formalità doganali sono espletate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 342 dell'11. 12. 1976, pag. 18.
(4) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 49.
(5) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.
(7) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN